

Convenzione europea dei diritti dell'uomo e delle libert  fondamentali - processo equo - termine ragionevole - in genere - Corte di Cassazione, Sez. 2 - , Ordinanza n. 24190 del 13/10/2017

Irragionevole durata del processo - Esclusione dell'indennizzo - Temerariet  del giudizio presupposto - Valutazione autonoma nel procedimento di equa riparazione - Possibilit  - Censurabilit  in Cassazione - Esclusione.

L'indennizzo per irragionevole durata del processo, stante il carattere non tassativo dell'elenco di cui all'art. 2, comma 2 quinquies, della l. n. 89 del 2001, pu  essere negato a chi abbia agito o resistito temerariamente nel giudizio presupposto, anche in assenza di un condanna, all'esito dello stesso, per responsabilit  aggravata, potendo il giudice del procedimento di equa riparazione, gi  prima della novella apportata dalla l. n. 208 del 2015, autonomamente valutare tale temerariet , come evincibile dalla lett. f) dello stesso art. 2, comma 2 quinquies cit., che attribuisce carattere ostativo ad ogni altra ipotesi di abuso dei poteri processuali. Tale valutazione non   soggetta al sindacato di legittimit  motivazionale, per effetto dei limiti introdotti dal nuovo testo dell'art. 360, n. 5, c.p.c., n , ove svolta d'ufficio,   censurabile in cassazione per pretesa violazione dell'art. 112 c.p.c., essendo, al contrario, doverosa, in quanto relativa ad un requisito negativo dell'esistenza del diritto.

Corte di Cassazione, Sez. 2 - , Ordinanza n. 24190 del 13/10/2017